

COMUNE DI NORMA



**DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED
ATTIVITA' ASSIMILABILI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL
DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

(Approvato Del. C.C. n. 18 del 27/06/2008 Modificato con Del. C.C. n. 24 del
17/07/2008)

TITOLO I

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- ART. 1 DEFINIZIONI
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
- ART. 4 MODALITA' DI SCELTA DELL'ORARIO
- ART. 5 MODIFICA DELL'ORARIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
- ART. 6 DEROGHE
- ART. 7 TURNI DI CHIUSURA
- ART. 8 CHIUSURA TEMPORANEA
- ART. 9 CHIUSURA PER FERIE
- ART. 10 CRITERI DI GRADUALITA'
- ART. 11 VENDITA PER ASPORTO E ATTIVITA' MISTE
- ART. 12 ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI O AFFILIATI AD ENTI A CARATTERE NAZIONALE
- ART. 13 ORARIO PIZZERIE, YOGURTERIE, GELATERIE, ROSTICCERIE ED ALTRE ATTIVITA' ARTIGIANALI
- ART. 14 OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
- ART. 15 ORARIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO
- ART. 16 OBBLIGHI DEI GESTORI
- ART. 17 FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E SONORI
- ART. 18 ESCLUSIONI
- ART. 19 SANZIONI
- ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO II

ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE

FISSA

- ART. 1 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA E LIMITI GIORNALIERI
- ART. 2 PUBBLICITA' DELL'ORARIO
- ART. 3 CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
- ART. 4 DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
- ART. 5 CHIUSURA INFRASETTIMANALE
- ART. 6 FESTIVITA' CONSECUTIVE
- ART. 7 ORARIO NOTTURNO
- ART. 8 ORARIO DELLE ATTIVITA' MISTE
- ART. 9 ESCLUSIONI
- ART. 10 SANZIONI

TITOLO I

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per turno di chiusura si intende la chiusura per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma due, della L.R. n. 21 del 29/11/2006.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno la facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati.
3. Le attività di somministrazione devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico -sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali, sicurezza e prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità

ART. 3 ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall'esercente nel rispetto del monte orario minimo e massimo previsto dal presente Regolamento.
2. L'orario minimo giornaliero di apertura è fissato in 6 (sei) ore.
3. L'orario massimo giornaliero di apertura è fissato in 18 (diciotto) ore.
4. La fascia di apertura massima di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nella zona unica del territorio comunale, è compresa tra le ore 05.00 antimeridiane e le ore 02.30 antimeridiane del giorno seguente per tutto l'anno solare.
5. E' data facoltà di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo oppure contemplando una o più chiusure intermedie, a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal Comune.
6. La chiusura dell'esercizio all'ora stabilita, comporta la cessazione di ogni attività di servizio o somministrazione e lo sgombero del locale (Art. 186 del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.)

ART. 4 MODALITA' DI SCELTA DELL'ORARIO

1. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e di renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

2. Il cartello deve contenere l'indicazione:

a) dell'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;

b) dell'eventuale chiusura per uno o più giorni di riposo settimanale, nel caso in cui l'esercente intenda avvalersi di tale facoltà.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolte in locali congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale, oppure svolta in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24, comma uno, *lett. b) e c)* della L.R. n. 33 del 1999, devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.

4. Eventuali modifiche di orario connesse allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari, aventi, come tali, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa, anche ad opera delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, Piazza *etc.*.

5. Le modifiche di cui al comma quarto, non comportano alcuna modifica del cartello orario.

E' fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello.

6. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle diverse esigenze o caratteristiche delle zone, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, può intervenire sulle scelte effettuate dagli esercenti, predisponendo un programma di turnazione.

ART. 5 FACOLTA' DI MODIFICA DELL'ORARIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tenuto conto che il Comune di Norma è stato riconosciuto città d'arte e Comune a vocazione turistica, il Sindaco, previa ordinanza, nel periodo di maggior afflusso turistico, può modificare l'orario di chiusura giornaliero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sempre, però, nel rispetto del monte orario massimo di apertura fissato in ore 18 (diciotto).

2. Il Sindaco per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale.

ART. 6 DEROGHE

1. Eventuali deroghe agli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione, rispetto a quanto disposto dai precedenti articoli, possono essere concesse su motivata istanza dell'esercente, sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale.
2. L'accoglimento delle istanze *de quo*, deve garantire il rispetto dell'ordine, della quiete, della sicurezza pubblica e civile convivenza della zona dove è ubicata l'attività; nonché prevedere possibili limitazioni in relazione alle attività di intrattenimento e svago eventualmente connesse all'attività di somministrazione.
3. Le violazioni alle condizioni dettate nell'autorizzazione in deroga di cui al presente articolo, comportano la revoca della stessa. La revoca può essere, altresì, disposta per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
4. Eventuali deroghe del monte orario giornaliero minimo, potranno essere concesse, previa motivata istanza dell'esercente da presentarsi all'Ufficio Commercio, in considerazioni di particolari esigenze legate alla tipologia dell'attività svolta e, comunque, tali da non compromettere il servizio all'utenza.

ART. 7 TURNI DI CHIUSURA

1. I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà e non l'obbligo di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, dandone preventiva comunicazione al Comune.
2. L'obbligo della comunicazione preventiva permane ogni qual volta i gestori decidano di cambiare il giorno stesso o optino per rinunciarvi.
3. L'eventuale giorno di chiusura settimanale, deve essere riportato sul cartello dell'orario di apertura e chiusura al pubblico.

ART. 8 CHIUSURA TEMPORANEA

1. Qualora, per motivi eccezionali, l'esercente intenda effettuare la chiusura temporanea dell'esercizio, per periodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo 7, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello, o altra forma di comunicazione, leggibile dall'esterno del locale, trasmettendone, inoltre, apposita comunicazione al Comune.
2. Per periodi di chiusura temporanea dell'attività, superiori a trenta giorni consecutivi, l'esercente ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Comune. Resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma due, della L.R. n. 21 del 2006.

ART. 9 CHIUSURA PER FERIE

1. E' data facoltà agli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto ecc..
2. L'esercente, nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un mese, deve darne notizia al Comune e all'autorità di pubblica sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

3. L'esercente deve, inoltre, esporre al pubblico idoneo cartello o altro supporto informativo, indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica.

ART. 10 CRITERI DI GRADUALITA'

1. Il Comune promuove le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

ART. 11 VENDITA PER ASPORTO E ATTIVITA' MISTE

1. Ai fini dell'attività di vendita per asporto, effettuata ai sensi dell'art. 10, comma due, della L.R. n. 21 del 2006, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione.

2. Qualora sia consentito per gli stessi locali, l'attività di vendita di cui al D.lgs 114 del 1998, deve essere, comunque, osservata, per l'esercizio di quest'ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attività commerciali al minuto.

3. Nei casi di cui al precedente comma due, gli orari di apertura dell'attività commerciale devono essere indicati in un apposito e distinto cartello, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma tre, del presente Regolamento.

ART. 12 ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI O AFFILIATI AD ENTI A CARATTERE NAZIONALE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo vantaggio dei soci dei Circoli privati o affiliati ad Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno può essere effettuato dalle ore 05.00 antimeridiane alle ore 01.30 antimeridiane del giorno seguente, nel periodo invernale e dalle ore 05.00 antimeridiane alle ore 02.30 antimeridiane del giorno seguente, nel periodo estivo..

2. L'attività del Circolo o dell'Associazione, in favore dei propri soci, è regolamentata dal proprio Statuto e può essere effettuata, nelle apposite sale, anche dopo il termine inderogabile dell'orario di somministrazione, comunque non oltre le ore 03.30 del giorno seguente.

3. Successivamente agli orari sopra indicati, deve essere sospesa qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre deve essere resa non fruibile ai soci frequentatori, l'area adibita a suddetta funzione.

ART. 13 ORARIO PIZZERIE, YOGURTERIE, GELATERIE, ROSTICCERIE ED ALTRA ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. Le imprese produttive artigiane, che esercitino attività prevalente di pizzeria, yougurteria, gelateria, rosticceria e similari, non munite di apposita autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, osservano il seguente orario di apertura giornaliero: dalle ore 09.00 antimeridiane alle ore 02.30 antimeridiana per tutto l'anno solare.

ART. 14 OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, saranno rilasciate tenuto conto delle norme di cui all'art. 20 e seguenti del Codice della Strada, delle norme igienico sanitarie, del parere espresso da parte del Settore Urbanistica, sempre che, le condizioni oggettive dell'esercizio, dell'attività e dell'ubicazione del locale e delle sue caratteristiche, non determinino situazioni pregiudizievoli.

ART. 15 ORARIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

ALL'APERTO

1. Negli esercizi di somministrazione, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa nell'ambito dell'orario giornaliero prescelto.
2. Il Sindaco può ridurre l'orario per la somministrazione all'aperto in presenza di situazioni particolari, di luoghi ad alta frequenza abitative per obiettive esigenze di interesse pubblico.

ART. 16 OBBLIGHI DEI GESTORI

1. E' fatto obbligo ai gestori degli esercizi di somministrazione di porre in essere ogni comportamento utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, nonché ad evitare che gli avventori portino fuori dai locali ovvero dalle aree esterne attrezzate bottiglie in vetro, bicchieri ed ogni altro oggetto diretto ad insudiciare le aree pubbliche.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E

SONORI

1. Durante l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video giochi- biliardini- *flipper*) e di quelli sonori (televisione-video -radio- *juke-box*), a condizione che gli stessi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, sempre nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nel rispetto del D.P.C.M. del 14/11/1997 e di ogni altra disposizione di legge vigente.

ART. 18 ESCLUSIONI

1. Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) L'attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- c) Le attività di somministrazione svolte negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali o marittime;
- d) Le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai Circoli cooperativi;
- e) Le attività di somministrazione svolte in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, Enti e imprese pubbliche;
- f) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari *etc...*;
- g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole ed agrituristiche.

ART. 19 SANZIONI

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite:
 - a) Con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nelle ipotesi previste dall'art. 15, comma uno, *lett. a) e b)* della L.R. n. 21 del 2006; ed in particolare per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 17, comma cinque, della L.R. n. 21 del 2006; per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 15 giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 17, comma due, della L.R. n. 21 del 2006 e dell'art. 3, comma due e tre, del presente Regolamento;
 - b) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00, ai sensi dell'art. 3, comma uno, del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/09/2003, secondo le modalità e procedere previste dalla Legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni, qualora non previste da altre norme di legge.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, comma uno, *lett. a)* per il mancato rispetto dei turni stabiliti, ai sensi dell'art. 17, comma cinque, il Comune, in caso di recidiva commina la sanzione pecuniaria di cui all'art. 17 *bis*, comma tre, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (da 154,94 ad 1032,91).
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma uno, *lett. b)*, il Comune, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 3 del presente Regolamento, commina la sanzione pecuniaria di cui all'art. 17 *bis*, comma tre, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (da 154,94 ad 1032,91).

4. Il Comune provvede all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

1. Secondo quanto disposto dall'art. 124 del T.U.E.L. (D.lgs n. 267 del 2000), il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Norma.

2. I vigenti orari indicati dagli operatori a mezzo di appositi cartelli o altre forme di pubblicità visiva, restano validi purché non siano contrastanti con le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 21 del 2006 e di quelle contenute nel presente testo.

3. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al precedente comma due, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura e alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, gli esercenti dovranno attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II

ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

ART. 1 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E LIMITI

GIORNALIERI

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00; l'esercente può liberamente determinare il proprio orario tenendo conto che lo stesso non potrà superare le **tredecimicre ore giornaliera**.

3. In concomitanza di particolari manifestazioni e nel mese di agosto, previa ordinanza del Sindaco, gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti fino alle ore 24.00, non superando, comunque, il limite delle tredicimicre ore giornaliera.

4. Rimane, comunque, l'obbligo di chiusura per i giorni **01 gennaio, 25 aprile, Pasqua, 01 maggio, 25 e 26 dicembre**.

ART. 2 PUBBLICITA' DELL'ORARIO

1. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura, determinato nel rispetto del D.lgs n. 114 del 1998 e delle presenti disposizioni, mediante l'apposizione di cartelli o altri mezzi idonei d'informazione. 2. Non è, invece, necessario che l'esercente trasmetta copia dell'orario al Comune.

ART. 3 CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
2. Le giornate di apertura domenicale e festiva verranno individuate come di seguito elencato nell'art. 4 del presente Regolamento.
3. Le concessionarie di autoveicoli possono, in occasione della presentazione di nuovi modelli, previa comunicazione al competente ufficio, derogare all'obbligo di chiusura domenicale e alla mezza giornata individuata dall'esercente stesso.

ART. 4 DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE O FESTIVA

1. Gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva secondo il calendario di seguito elencato:
 - a) Dal giorno 02 al giorno 06 del mese di gennaio; nelle giornate domenicali comprese nei quindici giorni precedenti il giorno di Carnevale; nelle giornate domenicali comprese nei quindici giorni precedenti il giorno della Santa Pasqua; nelle giornate domenicali comprese negli ultimi quindici giorni del mese di Maggio;
 - b) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, si applicano le deroghe previste dall'art. 12 del D.lgs n. 114 del 1998 (chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale), in quanto il Comune di Norma ha la connotazione di località turistica e città d'arte;
 - c) La chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, inoltre, è facoltativa in tutto il territorio comunale in occasione di manifestazioni che presentano le caratteristiche di capacità di attrazione a livello extracomunale e che corrispondono all'interesse di vaste e diversificate fasce di utenza;
 - d) La chiusura domenicale degli esercizi commerciali è facoltativa nel mese di dicembre;
 - e) La chiusura domenicale degli esercizi commerciali è facoltativa nella prima domenica del periodo relativo alle vendite di fine stagione estive ed invernali.
2. La chiusura domenicale, festiva è obbligatoria negli altri periodi dell'anno.
3. Gli esercizi che pongono in vendita prodotti tipici ed enogastronomici locali, hanno facoltà di apertura domenicale, festiva e infrasettimanale per tutto l'anno solare.

ART. 5 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. La chiusura infrasettimanale non è più obbligatoria ma facoltativa.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, esclusi i periodi di deroga elencati nel precedente articolo 4, come di seguito indicato:

Settore Alimentare: Lunedì mattina;

Settore non Alimentare: Lunedì mattina, ad eccezione degli esercizi specializzati nella vendita di beni strumentali, prodotti per l'agricoltura, ferramenta, concessionari auto, lubrificanti autoaccessori, beni strumentali per l'agricoltura, che potranno osservare la chiusura, a scelta, il sabato pomeriggio o il lunedì mattino o pomeriggio.

Settore Misto: la mezza giornata di chiusura potrà essere individuata secondo le indicazioni sopra riportate sulla base della prevalenza del Settore.

ART. 6 FESTIVITA' CONSECUTIVE

1. Gli esercenti che vendono esclusivamente generi del settore alimentare, devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo l'orario tradizionalmente individuato dal singolo esercente.

2. A tal fine un numero sufficiente di esercizi del settore alimentare dovrà effettuare l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00, nel giorno in cui cade la terza festività consecutiva. Le associazioni di categoria comunicheranno almeno dieci giorni prima al Comune l'elenco degli esercizi che dovranno assicurare il servizio di apertura al pubblico.

3. In caso di comprovata necessità e di mancata individuazione degli esercizi da parte delle associazioni di categoria, il Comune, nell'interesse dei consumatori, provvederà a garantire il servizio di apertura al pubblico mediante la precettazione di un congruo numero di esercizi.

ART. 7 ORARIO NOTTURNO

1. Tenuto conto delle esigenze dell'utenza e delle caratteristiche del territorio è consentito, previa istanza e conseguente autorizzazione comunale, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno per un limitato numero di esercizi di vicinato in concomitanza con manifestazioni di notevole importanza con prevedibile afflusso di persone.

ART. 8 ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

1. Quando nei medesimi locali sono esercitate attività miste, l'operatore deve osservare l'orario dell'attività prevalente e comunicarlo al Comune. La prevalenza viene accertata in particolare sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.

ART. 9 ESCLUSIONI

1. Le presenti disposizioni non si applicano alle tipologie di attività di seguito indicate:
 - a) Rivendite generi di monopolio;
 - b) Esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi turistici e alberghi;
 - c) Esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie;
 - d) Rivendite di giornali;
 - e) Gelaterie e gastronomie;
 - f) Rosticcerie e pasticcerie;
 - g) Esercizi specializzati nella vendita di: bevande, fiori, piante, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale e vendita diretta dei produttori agricoli.

ART. 10 SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni in materia di orari di cui alle precedenti disposizioni sarà punito, come disposto dall'art. 29 del D.lgs n. 114/1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3.098,00.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, gli esercenti dovranno attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia.